

COMUNE DI MONTENARS

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

Riferimenti normativi:

- D.Lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- L.R. n. 5/2007, “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio” modificata dalla L.R. n. 12/2008;
- delibera di G.Reg. n. 2970 del 30/12/2008

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 23/04/2009

INDICE

- Art. 1 Funzioni e competenze
- Art. 2 Criteri di valutazione
- Art. 3 Composizione
- Art. 4 Durata
- Art. 5 Validità delle sedute e delle decisioni
- Art. 6 Verbalizzazione
- Art. 7 Sopralluoghi
- Art. 8 Audizioni dei progettisti e dei tecnici esterni
- Art. 9 Compensi
- Art. 10 Entrata in vigore

Art. 1
Funzioni e competenze

1. Ai sensi dell'art. 59 della L.R. 2/2007 è istituita la Commissione locale per il Paesaggio, del Comune di Montenars.
2. La commissione è un organo collegiale tecnico-consultivo, che esprime pareri obbligatori in merito alle domande di autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune.
3. I pareri della commissione per il paesaggio sono congruamente motivati, anche se favorevoli, e sono allegati all'autorizzazione paesaggistica di cui costituiscono parte integrante.

Art. 2
Criteri di valutazione

1. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica della tutela complessiva, gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.
2. La Commissione valuta la qualità paesaggistica, ambientale, architettonica delle opere, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano. Esprime parere sui progetti il cui livello d'impatto paesaggistico è rilevante sia nell'ambito delle procedure per il rilascio dei provvedimenti di edilizia privata sia, ove richiesto, nell'ambito delle procedure per l'approvazione di opere pubbliche.
3. La Commissione non ha alcuna competenza e non si pronuncia sulla qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento proposto.
4. La Commissione per il Paesaggio potrà, se richiesto, esprimere pareri in merito alle procedure sanzionatorie.
5. I pareri della Commissione saranno raccolti in un repertorio che costituirà utile riferimento agli orientamenti paesistici già assunti.

Art. 3
Composizione e nomina

1. La Commissione è composta da 5 (cinque) professionisti esterni alle amministrazioni aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale.
2. I requisiti richiesti per la nomina sono il possesso di diploma universitario/diploma di laurea o diploma di scuola media superiore, attinenti una delle seguenti materie:
 - tutela paesaggistico – ambientale
 - storia dell'arte e dell'architettura, con particolare riferimento alla tradizione locale
 - restauro, recupero e riuso dei beni architettonici e culturali
 - progettazione edilizia ed architettonica
 - progettazione urbanistica e pianificazione territoriale
 - scienze agrarie e gestione del patrimonio naturale
 - scienze geologiche
3. Per la nomina dei componenti si dovrà inoltre tenere in considerazione l'esperienza maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente nelle materie sopra indicate, nonché di eventuali ulteriori esperienze professionali, della partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in ordini professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio.

4. Ferme restando le norme vigenti relativamente ai casi di incompatibilità, qualora si attuasse la forma associativa fra Comuni non potranno far parte della Commissione tecnici comunque facenti parte degli uffici comuni e amministratori dei Comuni associati, né membri delle commissioni edilizie e/o urbanistiche dei Comuni associati.
5. Qualora si attuasse la forma associativa tra Comuni, la Giunta del Comune capofila provvede alla nomina dei membri della Commissione per il paesaggio, su designazione della conferenza dei Sindaci dei comuni associati.
6. La Commissione nomina al suo interno il proprio Presidente ed il vice-Presidente che lo sostituisce in caso di assenza.

Art. 4 Durata della Commissione

1. La Commissione per il paesaggio dura in carica per tutta la durata del mandato amministrativo nel corso del quale è stata nominata. Alla scadenza di tale termine la commissione si intende prorogata di diritto sino alla nomina della nuova.
2. L'assenza ingiustificata da parte dei membri della Commissione a tre sedute della stessa comporta la decadenza dalla nomina.

Art. 5 Validità delle sedute e delle decisioni

1. Le sedute della Commissione sono valide quando siano presenti almeno due componenti.
2. La Commissione si pronuncia a maggioranza dei voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. I componenti della Commissione devono astenersi dall'esaminare progetti alla cui elaborazione o esecuzione siano in qualunque modo interessati o siano interessati soggetti legati da parentela o affinità sino al quarto grado o da rapporti stabili di collaborazione professionale, a pena l'invalidità delle decisioni assunte. L'astensione deve essere verbalizzata.
4. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche.
5. Di norma la Commissione verrà convocata presso la sede municipale con preavviso di almeno 3 giorni a mezzo posta, mail, fax, ecc

Art. 6 Verbalizzazione

1. Le funzioni di segreteria amministrativa sono esercitate da un funzionario individuato dal Responsabile dell'ufficio per il servizio dell'urbanistica e dell'edilizia privata.
2. Il segretario assiste alle sedute della Commissione, senza diritto di voto e provvede alla formalizzazione dei pareri nonché alla redazione dei verbali delle adunanze ed alla loro raccolta ed archiviazione.
3. I verbali debbono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art. 7 Sopralluoghi

1. E' data facoltà alla Commissione di eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili per l'espressione dei pareri di competenza.
2. Di tale circostanza si farà menzione nella stesura del parere.

Art. 8

Audizioni dei progettisti e dei tecnici esterni

1. Se ritenuto opportuno a maggioranza dei membri, il Presidente potrà ammettere la partecipazione del progettista o del tecnico che ha istruito la pratica, ma limitatamente all'illustrazione del progetto e non alla successiva discussione ed espressione del parere.

Art. 9

Compensi

1. Ai componenti della Commissione per il Paesaggio viene riconosciuto un gettone di presenza stabilito in € 60,00 (sessanta) a seduta.

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.